



Comune di Urago d'Oglio

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE numero 23 del 22-03-2023

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI S.U.A.P. IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 E S.M.I. E DELL'ART. 97 DELLA L.R. N.12/2005, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GANDOLA BISCOTTI SPA. RICHIESTA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. CONGIUNTA, CORRELATA ALLA VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. NON-CHÉ ALLA VARIANTE SEMPLIFICATA DEL P.T.C.P.

L'anno duemilaventitre, addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

| Componenti | Referenza | Presente | Assente |
|-------------------|-----------|----------|---------|
| BRUGALI GIANLUIGI | Sindaco | X | |
| OSSOLI FRANCESCO | Assessore | X | |
| CHITTO' GLORIA | Assessore | | X |
| MARCHETTI PIETRO | Assessore | X | |
| FENAROLI SANTINA | Assessore | X | |
| | | 4 | 1 |

Assiste alla seduta il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIANLUIGI BRUGALI – nella sua qualità di Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Urano d’Oglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 - n. 12 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 aprile 2009, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 26 maggio 2010 ai fini dell’efficacia dello stesso;
- da ultimo è stata approvata Variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano, finalizzata all’approvazione del progetto del nuovo Centro di Raccolta/Isola Ecologica, che è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 luglio 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 50 del 12 dicembre 2017;

RICHIAMATO CHE:

- in data 01/12/2022 – registrata al n. 9600 di protocollo generale, definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110 di protocollo generale, il Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), via Lavoro e Industria n. 1041 (C.F. 01001390176, P.IVA 00594910986), in qualità di proprietaria degli immobili (sia dei fabbricati dove viene svolta l’attività produttiva esistente e sia del terreno dove si intende costruire il nuovo fabbricato), ha richiesto l’attivazione delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per l’ampliamento dell’attività produttiva già esistente, mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a magazzino, ad ovest del capannone esistente;
- in particolare, il comparto produttivo di proprietà dell’azienda è ubicato al confine tra il Comune di Rudiano e il Comune di Urano d’Oglio e, nello specifico, il capannone esistente, adibito alla produzione, è nel Comune di Rudiano, mentre il nuovo fabbricato destinato a magazzino è previsto nel Comune di Urano d’Oglio sull’area identificata catastalmente con i mappali 39, 272, 337 e 342 del Foglio n. 14, in quanto per motivi logistici la migliore possibilità di ampliamento è in lato ovest del fabbricato esistente;

PRESO ATTO CHE:

- la suddetta proposta progettuale presentata comporta variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urano d’Oglio in quanto prevede l’edificazione di un nuovo fabbricato produttivo su area attualmente classificata dal vigente Piano delle Regole in “Ambito agricolo produttivo”, disciplinata dall’articolo 4.14 delle NTA dello stesso Piano delle Regole;
- la stessa proposta presentata, come anzidetto da attuarsi mediante procedura di S.U.A.P. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. in variante al P.G.T., ha lo scopo di realizzare su un’area con destinazione agricola, avente superficie pari a mq 5.651 circa, un nuovo fabbricato produttivo di superficie coperta pari a mq 2.350, superficie lorda di mq 2.200, altezza interna di 10 m, da destinare allo stoccaggio delle materie prime biologiche, in ampliamento dell’attività produttiva esistente insediata sul Comune di Rudiano;

CONSIDERATO CHE:

- la variante al vigente P.G.T. è, pertanto, relativa all’edificazione in “ambito agricolo” di un fabbricato produttivo in ampliamento di una attività produttiva già insediata sul territorio (Azienda Gandola Biscotti S.p.A.);
- inoltre, per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), l’area suddetta oggetto di S.U.A.P. è ricompresa negli Ambiti Agricoli Strategici individuati dal P.T.C.P., con la conseguenza che la proposta in oggetto comporta di conseguenza anche una Variante al medesimo P.T.C.P.;

RICORDATO che:

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all’articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della legge regionale 12/2005;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all’articolo 75 gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;
- l’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l’individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all’articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del P.G.T., mentre l’articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, nei limiti della facoltà dei Comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l’approvazione di detto Piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell’articolo 13;

CONSIDERATO, inoltre, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) che:

- l’art. 4 della L.R. 12/2005, in attuazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06, così come modificata dal D.Lgs. 4/2008 e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, unitamente alla D.C.R. n. 8/351 del 13/3/2007, stabiliscono l’assoggettamento di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), processo che comprende l’espletamento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- ai sensi della citata normativa, la V.A.S. è effettuata durante la fase preparatoria dei Piani e dei Programmi, in ogni caso prima della loro approvazione;
- nella Valutazione Ambientale Strategica, l’Ente competente valuta la sostenibilità ambientale secondo le indicazioni di cui agli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale con D.C.R. 13/03/2007 n. 8/351 e gli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152/2006 stabilisce:
 1. all’articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;
 2. all’articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;
 3. all’articolo 11, commi 4 e 5, che la V.A.S. viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni dell’art.12;

- l'area interessata dal S.U.A.P. in oggetto, si trova inoltre in Ambiti Agricoli Strategici del P.T.C.P. della Provincia di Brescia, per cui la valutazione di cui al citato articolo 6 - comma 3 - del D.Lgs. n.152/2006 deve essere eseguita congiuntamente con la Provincia di Brescia;
- trattandosi di un progetto S.U.A.P. in variante al P.G.T. e variante semplificata al P.T.C.P. vigenti, è necessario, oltre all'attivazione delle procedure previste dall'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'articolo 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., procedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica V.A.S., o alla V.A.S., ai sensi dell'allegato "1r" alla D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010 in quanto rientra tra i casi soggetti alla V.A.S. ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla Circolare D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 avente ad oggetto "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale";

RILEVATO che:

- nel territorio comunale di Urago d'Oglio non sono presenti siti afferenti alla Rete Natura 2000, ma risulta presente una ZSC nel Comune di Pumenengo denominata "Boschetto di Cascina Campagna" (IT 2060014) che dista dal sito oggetto di S.U.A.P. circa 3.500 metri;
- con riferimento alla D.G.R. 4488/2021 del 16 novembre 2021 "*Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano*" il progetto deve essere sottoposto al livello I (screening di incidenza) della Valutazione di Incidenza;

RITENUTO pertanto:

- di richiedere alla Provincia di procedere congiuntamente allo svolgimento integrato delle attività di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica correlate alla variante al vigente P.G.T. nonché alla variante semplificata del P.T.C.P., necessarie ai fini del perfezionamento del procedimento S.U.A.P. in oggetto, in quanto comportante la trasformazione di un'area attualmente inclusa in parte negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- di demandare l'avvio del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e la conseguente nomina dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi di quanto stabilito con D.C.R. 13/03/2007 n. 8/351 e indicato nell'Allegato "1r" alla D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010 in quanto rientra tra i casi soggetti alla V.A.S. o verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla Circolare D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14/12/2010 avente ad oggetto "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. nel contesto comunale" ad apposito successivo atto;
- di dare atto che, stante la presenza di una ZSC nel Comune di Pumenengo "Boschetto di Cascina Campagna" (IT 2060014) che dista dal sito oggetto di S.U.A.P. circa 3.500 metri, ai sensi della citata D.G.R. 4488/2021 del 16 novembre 2021 il progetto deve essere sottoposto al livello I (screening di incidenza) della Valutazione di Incidenza;

RITENUTO di nominare, quale Autorità Procedente il Sindaco, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (di seguito T.U.E.L.); il Titolo IV – Capo Primo (Organizzazione e personale) del T.U.E.L. e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 (Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e smi con particolare riferimento al Titolo I – Principi Generali;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (anche noto come "Codice dell'Ambiente"), con particolare riferimento all'art. 5, lettere a), p) e q);

- l'articolo 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. e la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del T.U.E.L. e s.m.i.);

Tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **DI DARE AVVIO** al procedimento di S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente, ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. e dell'articolo 97 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., presentato con istanza in data 01/12/2022 – registrata al n. 9600 di protocollo generale, istanza definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110 di protocollo generale, dal Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), via Lavoro e Industria n. 1041 (C.F. 01001390176, P.IVA 00594910986);
3. **DI DARE ATTO** che il progetto comporta variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d'Oglio in quanto prevede l'edificazione di un nuovo fabbricato produttivo su area attualmente classificata dal vigente Piano delle Regole in "Ambito agricolo produttivo", disciplinata dall'articolo 4.14 delle NTA dello stesso Piano delle Regole;
4. **DI DARE ATTO**, inoltre, per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), che la suddetta area oggetto di S.U.A.P. è ricompresa negli Ambiti Agricoli Strategici individuati dal P.T.C.P., con la conseguenza che la proposta in oggetto comporta di conseguenza anche una Variante al medesimo P.T.C.P. e che, quindi, la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e/o la valutazione ambientale strategica di cui al citato articolo 6 - comma 3 - del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve essere eseguita congiuntamente con la Provincia di Brescia;
5. **DI DEMANDARE**, per le motivazioni in premessa, l'avvio del procedimento relativo alla verifica di Valutazione Ambientale Strategica e la conseguente nomina dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi di quanto stabilito con D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 e indicato nella D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, ad apposito successivo atto;
6. **DI DARE ATTO** che, stante la presenza di una ZSC nel Comune di Pumenengo "Boschetto di Cascina Campagna" (IT 2060014) che dista dal sito oggetto di S.U.A.P. circa 3.500 metri, ai sensi della D.G.R. 4488/2021 del 16 novembre 2021 il progetto deve essere sottoposto al livello I (screening di incidenza) della Valutazione di Incidenza;
7. **DI NOMINARE**, quale Autorità Procedente, il Sindaco in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, unitamente all'istanza di S.U.A.P. prot. n. 9600 del 01/12/2022, definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110, con il correlato progetto, alla Provincia di Brescia, ai fini della proposta di valutazione congiunta in ordine al percorso di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, trovandosi l'immobile in Ambiti Agricoli Strategici del P.T.C.P.;

9. **DI DARE, altresì, ATTO**, che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di BRESCIA, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Successivamente, valutata l'urgenza di avviare tempestivamente il procedimento, con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esegibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

Deliberazione n. 23 del 22-03-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

GIANLUIGI BRUGALI

Il Segretario comunale

DOTT.SSA FRANCA MOROLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.